

N. 348-1162-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 348, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENNI, LUCIANO AGOSTINI, BELLANOVA, BENAMATI, BLAŽINA, BRATTI, CARRA, CIMBRO, COVA, DALLAI, DI LELLO, D'INCECCO, FERRARI, FIANO, FIORIO, FONTANELLI, FOSSATI, FREGOLENT, GARAVINI, GHIZZONI, KRONBICHLER, LODOLINI, MARCHI, MARIANI, MARIANO, MONGIELLO, OLIVERIO, RAMPI, RIGONI, ROMANINI, ROSATO, TENTORI, TERROSI, VERINI, ZAN, ZANIN

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
agraria e alimentare

Presentata il 19 marzo 2013

E

n. 1162, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VERINI, ROMANINI

Disposizioni per il recupero, la riproduzione e la conservazione
dell'agrobiodiversità e degli antichi sistemi di coltivazione, delle
tradizioni locali e del paesaggio rurale e storico

Presentata il 5 giugno 2013

(Relatore: **FIORIO**)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 9 dicembre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 348. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo della proposta di legge n. 1162 si veda il relativo stampato.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 348 Cenni e n. 1162 Verini, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare »;

ricordato che il provvedimento istituisce il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di definire i principi ed i criteri generali valevoli su tutto il territorio, e le modalità di coordinamento in materia con i sistemi regionali;

evidenziato che il testo unificato in esame ha come intento quello di creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, la tutela della biodiversità agraria, disciplinata, a livello internazionale, dalla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001;

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili, sotto alcuni profili, alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, sotto altri profili, alla competenza residuale delle regioni in materia di « agricoltura »;

ricordato che, anche alla luce dell'assenza di un contesto normativo organico nazionale, le regioni sono intervenute, adottando misure per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale e che le misure regionali in questione sono — nella maggior parte dei casi — di contenuto analogo, avendo molte leggi regionali provveduto all'istituzione di organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono;

ricordato, altresì, che la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia « tutela dell'ambiente » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare *standard* di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella « residuale » di cui all'articolo 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (*ex multis* sentenze n. 336 e n. 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002);

osservato che l'articolo 7, comma 1, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità, si provvede all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario;

rilevato che l'articolo 8, comma 5, rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato per la biodiversità agraria ed alimentare;

preso atto che l'articolo 10, comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, vengano disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria ed alimentare;

ricordato che l'articolo 16 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e sentito il Comitato per la biodiversità, vengano definite le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e vengano individuati i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 348 Cenni e abbinata, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati;

premesse che:

il tema della tutela e valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare è stato finora affrontato in diversi provvedimenti

legislativi e leggi regionali, nonché in convenzioni e trattati internazionali adottati dall'Italia;

il testo in oggetto delinea un quadro normativo certo, in particolare con l'istituzione del sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare;

esso comprende diversi strumenti che contribuiranno alle varie attività finalizzate alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica;

considerato con soddisfazione che:

in tali attività viene coinvolto in maniera attiva il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

in particolare, vengono annoverate tra le comunità di cibo anche le mense scolastiche, che in tema di alimentazione sono state oggetto di norme specifiche nel decreto n. 104 del 2013;

auspicato che si possano coordinare le diverse attività relative alle mense scolastiche con l'obiettivo di promuovere tra i giovani una corretta alimentazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 348 Cenni e n. 1162 Verini recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare »;

rilevato che:

l'articolo 2 della Convenzione per la diversità biologica definisce le « risorse genetiche » come materiale genetico di valore effettivo o potenziale;

il Piano di interesse nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario andrebbero aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

all'articolo 10, sarebbe preferibile il riferimento all'inquinamento genetico, che può essere causato da fattori diversi e non solo da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati;

al medesimo articolo 10, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare è alimentato solo *pro quota* con i proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali, che non vengono peraltro specificati, gravando pertanto per la restante parte sulle risorse pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che la definizione di cui al comma 1 riguarda le « risorse genetiche di interesse alimentare e agrarie »; conseguentemente si valuti l'opportunità di integrare ogni riferimento alle « risorse genetiche » nel provvedimento con la specificazione di « interesse alimentare e agrario »;

b) all'articolo 7, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che l'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ, on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) all'articolo 10, valuti la Commissione l'opportunità di fare riferimento alle forme di inquinamento genetico più che a forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) all'articolo 10, valuti la Commissione l'effettiva opportunità di alimentare il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare con risorse pubbliche, stante che solo una quota parte, del Fondo medesimo, pari al 5 per cento, è alimentata con i proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali;

e) all'articolo 10, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire a quali reati si faccia riferimento con il richiamo ai « reati ambientali ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 348 Cenni, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che:

il provvedimento istituisce il Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, assicurando il coordinamento con i sistemi regionali già esistenti;

l'intento del provvedimento è quello di creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, la tutela della biodiversità agraria, che è disciplinata anche a livello internazionale, e precisamente dalla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001;

le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili, in via prevalente, alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

il provvedimento incide altresì sulla materia « agricoltura », riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del richiamato articolo 117 della Costituzione;

molte regioni, anche in considerazione dell'assenza di un contesto normativo organico nazionale, sono intervenute in questo ambito, adottando provvedimenti per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale, tra l'altro istituendo organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono e registri o anagrafi delle specie vegetali e animali;

rilevato altresì che:

la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere che la riconducibilità di una determinata disciplina alla materia della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », se certamente comporta il potere dello Stato di dettare *standard* di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle regioni, non esclude tuttavia che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) o di quella residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma) possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (tra le molte, si vedano le sentenze n. 336 e n. 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002);

la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, ha inoltre stabilito che, quando lo Stato attrae in sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la funzione amministrativa relativa al soddisfacimento di esigenze e valori di rilievo nazionale, può provvedere all'esercizio della connessa funzione legislativa, anche quando incidente su materie attribuite alla legislazione concorrente Stato-regioni o a quella residuale delle regioni, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni;

osservato che:

il provvedimento in esame, non solo prevede un ampio coinvolgimento delle regioni, ma provvede a salvaguardare le esperienze regionali in questo campo, tra l'altro coordinando il Sistema nazionale con i sistemi regionali di tutela delle varietà animali e vegetali (articolo 1, comma 4; articolo 3, comma 4);

in particolare, l'articolo 7, comma 1, prevede che all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, si provveda con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 8, comma 5, rinvia ad un decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato per la biodiversità agraria ed alimentare, disponendo che dello stesso facciano parte, tra gli altri, sei rappresentanti delle regioni;

l'articolo 10, comma 2, prevede che le modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria ed alimentare vengano disciplinate con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 16 prevede che le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e i centri di riferimento specializzati nella raccolta,

nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali, siano individuati con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che anche le modalità di conservazione delle risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica da parte degli allevatori custodi — come le modalità di conservazione delle risorse genetiche vegetali locali da parte degli agricoltori custodi — siano stabilite dalle regioni e dalle province autonome;

b) all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di fare riferimento, oltre che ai registri vegetali, anche ai registri relativi alle specie animali tenuti dalle regioni e dalle province autonome;

c) all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire in che modo la Rete nazionale viene coordinata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome, eventualmente rimettendo a un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di modalità di gestione della Rete tali da assicurare il predetto coordinamento;

d) all'articolo 8, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire che i sei rappresentanti delle regioni che faranno parte del Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare sono individuati dalle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni; al medesimo articolo si valuti l'opportunità di prevedere che il coordinamento del Comitato sia affidato al rappresentante del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali che lo presiede;

e) all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che le regioni e le province autonome « possono promuovere » — anziché « promuovono » — l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 348

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge 6 aprile 2004, n. 101, di ratifica del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, la presente legge stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare finalizzato alla tutela delle varietà e razze locali **autoctone e non** dal rischio di estinzione, anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitarne i fenomeni di spopolamento.

2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito da:

a) l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 3;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge, **in conformità alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ, on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012,** stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle **risorse genetiche** locali dal rischio di estinzione e di **erosione genetica**.

2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito da:

a) l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 3;

b) la Rete nazionale dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 4;

c) il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 7.

3. Lo Stato sostiene e incentiva le azioni di tutela della biodiversità agraria e alimentare nonché le azioni previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano conformi alle finalità della presente legge.

4. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle varietà e razze a rischio di estinzione, ed allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono progetti tesi alla trasmissione ai giovani agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

b) la Rete nazionale **della biodiversità agraria e alimentare** di cui all'articolo 4;

c) **il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 5;**

d) il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **possono promuovere** anche le attività degli agricoltori tese **allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale**, al recupero delle **risorse genetiche vegetali locali** e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria **e alimentare**.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **e le università possono promuovere** progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali:

a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e doni originari di uno specifico territorio;

b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, siano stati introdotti da lungo tempo nel territorio ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) **specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale;**

d) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari di uno specifico territorio ma attualmente scomparsi e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o Paesi.

ART. 2.

(Definizioni).

1. **Ai fini della presente legge, per « risorse genetiche » si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbico, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.**

2. Ai fini della presente legge, **per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche:**

a) **che sono originarie** di uno specifico territorio;

b) **che, pur essendo** di origine **alloctona, ma non invasive, sono state introdotte** da lungo tempo **nell'attuale** territorio **di riferimento e integrate** tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

soppressa;

c) **che, pur essendo originarie** di uno specifico territorio, **sono** attualmente **scomparse e conservate** in orti botanici, allevamenti **ovvero** centri **di conservazione** o di ricerca in altre regioni o Paesi.

2. Si definiscono agricoltori custodi gli agricoltori che si impegnano nella conservazione *on farm* e *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ai fini della presente legge, sono definiti « agricoltori custodi » gli agricoltori che si impegnano nella conservazione *nell'ambito dell'azienda agricola* e *in situ* delle risorse genetiche **locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. **Ai fini della presente legge, sono definiti « allevatori custodi » gli allevatori che si impegnano nella conservazione nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ* delle risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.****

4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

ART. 3.

(Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità).

1. È istituita l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità, di seguito denominata « Anagrafe », al fine di:

a) costituire una banca dati delle varietà e razze locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale e delle iniziative locali e non, ad esse legate;

b) consentire la diffusione delle informazioni sulle razze e varietà locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;

c) monitorare lo stato di conservazione dell'agrobiodiversità in Italia.

2. L'iscrizione all'Anagrafe di una varietà o razza locale è subordinata **all'assolvimento di un'istruttoria**, all'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa e di una sua adeguata conservazione **presso l'area di origine, di seguito denominata « in situ »**, della sua conservazione presso specifici centri di conservazione o didattici, di seguito denominata « *ex situ* » o della sua conservazione in fattoria, di seguito denominata « *on farm* », **nonché** all'indicazione corretta del luogo di conservazione **nella Rete nazionale del germoplasma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)**, e alla possibilità **o meno** di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei suddetti dati non si può procedere all'iscrizione all'Anagrafe.

ART. 3

(Anagrafe nazionale **della biodiversità agraria e alimentare**).

1. È istituita, **presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, l'Anagrafe nazionale **della biodiversità agraria e alimentare**.

2. **Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.**

3. L'iscrizione di una **risorsa genetica** locale **nell'Anagrafe** è subordinata a un'istruttoria **finalizzata alla verifica dell'esistenza** di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, di una sua adeguata conservazione *in situ*, **nell'ambito di aziende agricole o ex situ**, **dell'indicazione** corretta del luogo di conservazione e **dell'eventuale** possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei **requisiti indicati nel primo periodo**, non si può procedere all'iscrizione.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già un repertorio o un registro delle razze e varietà locali sono inserite di diritto all'Anagrafe.

4. Gli enti di ricerca comunicano tempestivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i risultati delle ricerche effettuate su una determinata varietà o razza locale autoctona del territorio di competenza delle medesime regioni e province autonome.

5. Le varietà e le razze iscritte all'Anagrafe sono tutelate dallo Stato italiano e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; altresì non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze.

6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 7, con proprio decreto, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono inserite di diritto nell'Anagrafe.

Soppresso.

5. Le risorse genetiche iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta in Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche anche parzialmente derivate da quelle iscritte all'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai sensi del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.

Soppresso.

ART. 4.

(Rete nazionale dell'agrobiodiversità).

1. È istituita la Rete nazionale dell'agrobiodiversità composta:

a) dalla Rete del germoplasma costituita dai centri regionali e nazionali **di raccolta** per la conservazione *ex situ* del germoplasma **vegetale e animale**;

b) dalle Reti locali degli agricoltori custodi.

2. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione *ex situ* e *in situ*, e a incentivarne la circolazione.

3. La Rete **nazionale dell'agrobiodiversità** è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. **Presso il medesimo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti appositi registri in cui confluiscono i dati relativi alle attività di conservazione dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 5.**

4. Con provvedimento del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

ART. 4.

(Rete nazionale **della biodiversità agraria e alimentare**).

1. È istituita la Rete nazionale **della biodiversità agraria e alimentare, di seguito denominata « Rete »**, composta:

a) **dalle strutture locali**, regionali e nazionali per la conservazione *ex situ* del germoplasma;

b) **dagli agricoltori e dagli allevatori custodi**.

2. La Rete svolge ogni attività diretta a **preservare** le risorse genetiche **locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica**, attraverso la conservazione *in situ*, **nell'ambito di aziende agricole ed ex situ, nonché** a incentivarne **la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione**.

3. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e **con** le province autonome di Trento e di Bolzano.

Soppresso.

ART. 5.

(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare).

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di:

a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;

b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;

c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia.

2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse ai fini della presente legge.

ART. 5.

(Conservazione in situ, on farm ed ex situ).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle varietà e razze locali del proprio territorio, anche al fine della loro iscrizione alla Rete del germoplasma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), e ai registri nazionali di cui al medesimo articolo 4, comma 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i coltivatori custodi per attivare la conservazione *in situ* delle varietà e razze locali a rischio di estinzione del proprio territorio e provvedono alla loro iscrizione alla Rete locale degli agricoltori custodi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), e ai registri nazionali di cui al medesimo articolo 4.

ART. 6.

(Conservazione in situ, ***nell'ambito di aziende agricole*** ed ex situ).

1. **Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **per quanto di rispettiva competenza**, individuano i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle **risorse genetiche** locali del proprio territorio, anche al fine della **partecipazione** alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano **gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi**, per attivare la conservazione *in situ* e **nell'ambito di aziende agricole** delle **risorse genetiche vegetali** locali **soggette** a rischio di estinzione o di **erosione genetica** del proprio territorio e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

ART. 6.

(Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con **proprio** decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 7, approva le linee guida per una gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria e alimentare su tutto il territorio nazionale.

2. Il Piano nazionale sulla biodiversità agraria **elaborato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del Trattato sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, costituisce atto presupposto per la definizione delle linee guida di cui al comma 1.** Tale piano deve essere aggiornato con cadenza quinquennale.

3. **Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida approvate ai sensi del presente articolo, definiscono un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle varietà e razze locali presenti nei rispettivi territori.**

ART. 7.

(Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare).

1. **All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.**

2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonché dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.

Soppresso.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 7, individua mediante procedura ad evidenza pubblica a livello nazionale dei centri di referenza specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione di seme, di ovociti e di embrioni prelevati da riproduttori appartenenti alle razze locali a rischio di estinzione.

Soppresso.

ART. 7.

(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, **senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica**. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

2. Il Comitato **di cui al comma 1** è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, **o da un soggetto da esso delegato**, ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, **da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzioni di coordinamento**, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. **Qualora il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta dei rappresentanti di cui al periodo precedente, lo ritenga necessario, il Comitato può essere integrato con la presenza di rappresentanti di enti e istituzioni pubblici e privati.**

3. Il Comitato **di cui al presente articolo** ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità agraria;

b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;

c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;

ART. 8.

(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare è istituito, **presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

2. Il Comitato è presieduto **da un rappresentante del Ministero** delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, **individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e **da un rappresentante degli agricoltori custodi.**

3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità **di interesse agricolo**;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) assicurare il pieno sviluppo delle iniziative nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento a livello locale e nazionale coordinando le azioni da realizzare;

f) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali.

d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le azioni da realizzare;

e) *identica*;

f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.

4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

ART. 8.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali ».

ART. 9.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del **codice della proprietà industriale, di cui al** decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità **agraria e alimentare** nonché le varietà dalle quali **derivano** produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui **derivano** i prodotti agroalimentari tradizionali ».

ART. 9.

(Fondo per la tutela dell'agrobiodiversità).

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dall'anno 2013 il Fondo per la tutela dell'agrobiodiversità destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste dalla presente legge; l'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che avessero subito eventuali danni provocati da forme di inquinamento genetico. Il fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali.

ART. 10.

(Fondo per la tutela **della biodiversità agraria e alimentare**).

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, **con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015**, il Fondo per la tutela della **biodiversità agraria e alimentare**, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori **in attuazione della** presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che **hanno** subito eventuali danni provocati da **forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.**

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, **da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, definisce le modalità di funzionamento del Fondo **di cui al comma 1** e individua le azioni di tutela della biodiversità **di interesse agricolo** da sostenere.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa** intesa **in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce, **nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1**, le modalità di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

ART. 10.

(Commercializzazioni di sementi di varietà da conservazione).

1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« 6. A coloro che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno delle Reti dei coltivatori custodi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 ».

2. **Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.**

ART. 11.

(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione).

1. *Identico:*

« 6. **Agli agricoltori** che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, **sono riconosciuti** il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno **della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare**, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, **fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria** ».

Soppresso.

ART. 11.

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare, accessibili mediante un apposito sito *web* recante le mappe nazionali delle varietà e delle razze locali iscritte all'Anagrafe, delle Reti nazionali di cui all'articolo 4, dei punti di vendita diretta nonché dei centri di conservazione o didattici.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, nonché di informazione e di promozione degli itinerari di cui al comma 1, anche con riferimento alla commercializzazione dei prodotti ed, eventualmente, prevedendo l'istituzione di appositi marchi.

ART. 12.

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **possono realizzare** periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. **In tale ambito sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione *in situ*, nell'ambito di aziende agricole ed *ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.**

ART. 12.

(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare delle Reti nazionali di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo **delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare, **definite ai sensi del comma 2 e delle Banche della memoria per la conservazione del sapere, della cultura e delle tradizioni di cui al comma 3.**

2. Ai fini della presente legge, sono definite comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, coltivatori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali;

b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

ART. 13.

(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare **della Rete nazionale** di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.

2. Ai fini della presente legge, sono **definiti** «comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, **agricoltori e allevatori** custodi, gruppi di acquisto **solidale**, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

3. *Identico:*

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze **sulle risorse genetiche** locali;

b) *identica;*

c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;

d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione.

c) *identica;*

d) *identica.*

ART. 13.

(Istituzione della giornata dell'agrobiodiversità).

1. La Repubblica **italiana** riconosce il giorno 20 maggio quale «giornata dell'agrobiodiversità». Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

2. In occasione della giornata dell'agrobiodiversità sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

ART. 14.

*(Istituzione della **Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare**).*

1. La Repubblica riconosce il giorno **22** maggio quale **Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare**. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, **ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.**

2. In occasione della **Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare** sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e **alle** modalità di tutela e **di** conservazione del patrimonio esistente.

ART. 14.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare).

1. Il piano triennale di attività del consiglio di ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

ART. 15.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare).

1. Il piano triennale di attività del Consiglio **per la** ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione **del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

ART. 16.*(Disposizioni attuative).*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4 nonché i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali in conformità a quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 7.

ART. 17.***(Disposizioni finanziarie).***

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5, pari a 440.000 euro, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale », capitolo 1502. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

